

INDICE

1. GENERALITÀ	2
2. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE	2
3. MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE.....	4
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO	4
5. CONSEGNA.....	6
6. FORZA MAGGIORE	8
7. QUALITÀ DELLE FORNITURE - ACCETTAZIONE	8
8. MODIFICHE DELLA FORNITURA.....	10
9. RESPONSABILITÀ, GARANZIA, PRODUCT LIABILITY. ASSICURAZIONE.....	10
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	11
11. RECESSO.....	11
12. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE/RECESSO	11
13. PREZZI D'ORDINE	12
14. FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA.....	12
15. PAGAMENTI.....	12
16. MODELLO 231/01, CODICE ETICO E POLITICA O.M.C.M. S.R.L.	13
17. SEGNI DISTINTIVI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE.....	13
18. RISERVATEZZA	13
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	14
20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	14

1. GENERALITÀ

- 1.1.
Le seguenti condizioni generali si applicano a tutte le forniture di:
- materiali,
 - interventi su materiali O.M.C.M. s.r.l.,
 - e/o servizi appaltati (lavorazioni meccaniche, montaggi etc.) da O.M.C.M. s.r.l. per l'utilizzo nei propri prodotti e/o per l'utilizzo operativo degli stessi;
 - attrezzature.

1.2.
L'ordine e/o la sua esecuzione non è cedibile da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione scritta della O.M.C.M. s.r.l.

1.3.
L'ordine si intende perfezionato soltanto dopo accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore. Si ricorda espressamente che tale conferma comporta l'accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell'Ordine, sia del AQF (Accordo Qualità Fornitori) ove richiamato nell'ordine stesso, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati per brevità. In caso di mancata restituzione entro 5 gg ma con relativa esecuzione da parte del Fornitore della prestazione oggetto dell'ordine, questa costituisce accettazione dell'ordine medesimo.

1.4.
Se l'ordine d'acquisto richiama l'AQF (Accordo Qualità Fornitore), il fornitore dovrà eseguire la fornitura secondo l'ultima versione del AQF trasmessa attraverso i canali di comunicazione standard, quali email, drive, portali condivisi tra le parti ecc.
Il Fornitore si impegna a esaminare, entro 10 giorni dalla data in cui O.M.C.M. s.r.l. gli comunicherà la pubblicazione, l'aggiornamento del AQF.
Dopo tale termine le condizioni del AQF saranno considerate tacitamente accettate.

1.5.
Le comunicazioni tra le Parti saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica di seguito indicati:

- Fornitore
 - e-mail del fornitore
- O.M.C.M. s.r.l.
 - e-mail: amministrazione@omcm.it

2. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

2.1.
I disegni, i capitolati, le norme, le tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che O.M.C.M. s.r.l. mette a disposizione del Fornitore - compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto a O.M.C.M. s.r.l. (qui di seguito denominate "attrezzature") - restano di proprietà della O.M.C.M. s.r.l. stessa (e/o dei propri clienti, nel caso in cui tali documenti fossero di loro proprietà) e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine.

2.2.
In relazione tali documentazioni ed informazioni tecniche il Fornitore, anche dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:

- 2.2.1. conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a O.M.C.M. s.r.l.;
- 2.2.2. contraddistinguerle come di proprietà di O.M.C.M. s.r.l. (e/o dei propri clienti se specificatamente indicato) nei casi in cui questa non vi abbia provveduto;
- 2.2.3. non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da O.M.C.M. s.r.l e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi, non domandare alcun titolo di privativa industriale in relazione ai medesimi;
- 2.2.4. non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari disegnati o prodotti sfruttando le istruzioni tecniche di cui sopra;
- 2.2.5. imporre o garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo con lui cooperante al quale egli sia stato autorizzato da O.M.C.M. s.r.l. a trasmettere le istruzioni tecniche di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.

2.3.
Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona custodia, conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni, e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria ed alla loro taratura. Il Fornitore si obbliga a consentire agli incaricati di O.M.C.M. s.r.l. di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d'uso;

Il Fornitore è responsabile per la perdita, danneggiamento, o distruzione delle attrezzature.

2.4.
Il Fornitore deve provvedere all'assicurazione delle attrezzature, con primaria compagnia con polizza specifica oppure facendole rientrare nella polizza di assicurazione generale dello stabilimento, per il valore di ricostruzione e/o sostituzione a nuovo contro l'incendio, il furto, vandalismo, disastri naturali, manomissione e altri rischi di perdita o danneggiamento assicurabili, e per il rischio di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose;

2.5.
Salvo diversi accordi, le eventuali riparazioni straordinarie, le sostituzioni, o rifacimenti, anche solo parziali, delle attrezzature in dipendenza di normale usura, sono a carico di O.M.C.M. s.r.l solo per il periodo relativo al singolo contratto ed a condizione che le attrezzature siano adeguate alle richieste di OMCM S.r.l, nonché che tali attività non siano causate da incidenti, negligenza o altre cause imputabili al Fornitore: in tali ipotesi ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;

2.6.
Il Fornitore si obbliga a non trasferire le Attrezzature Specifiche fuori dai propri stabilimenti se non nei limiti di quanto di volta in volta espressamente autorizzato da O.M.C.M. s.r.l. e a non cederle a terzi a qualsiasi titolo, o costituire su di esse garanzie;

2.7.
Quanto previsto ai commi 2.2 e 2.4 vale anche nel caso in cui le attrezzature specifiche realizzate dal Fornitore su specifiche e progetti dell'O.M.C.M. s.r.l. siano di proprietà del Fornitore, in quanto queste debbono intendersi utilizzabili esclusivamente per le forniture destinate a O.M.C.M. s.r.l.

In questo caso il Fornitore provvede a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifacimento (se necessario) nonché alla conservazione delle attrezzature, sino a quando O.M.C.M. s.r.l. non ne autorizzi la rottamazione;

2.8.
Il Fornitore garantisce inoltre (a) che la produzione, l'uso e la commercializzazione di quanto oggetto

della fornitura non comporta violazione di titoli di privativa industriale e/o intellettuale di terzi, (b) di essere titolare di tutte le licenze software necessarie per svolgere le attività oggetto della fornitura, e dei relativi contratti di supporto e manutenzione attivi (ove necessari), e si obbliga a tenere O.M.C.M. s.r.l. indenne da ogni pretesa o azione di terzi al riguardo.

3. MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

3.1.
Se il materiale è approvvigionato dal Fornitore è in facoltà di O.M.C.M. s.r.l. chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato e visionarlo prima della sua utilizzazione

3.2.
Se il materiale è fornito da O.M.C.M. s.r.l., il Fornitore ha l'obbligo di provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto. Il Fornitore ha l'obbligo di verificare integrità e quantità dei materiali forniti. Il Fornitore è tenuto a dare avviso entro 8 giorni a O.M.C.M. s.r.l. dei difetti o vizi dei materiali da questo forniti se si scoprono nel corso della fornitura e possono comprometterne la regolare esecuzione;

4. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN APPALTO

4.1.
In caso di affidamento di lavori, opere e servizi, la ditta appaltatrice e/o il lavoratore autonomo/professionista (di seguito anch'esso indicato come "Fornitore") è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per la corretta esecuzione degli stessi, nessuna esclusa, comprese quelle emanate in corso di vigenza del contratto d'appalto o d'opera.

4.2.
L'esecuzione dell'Opera/Servizio sarà gestita dal Fornitore con assunzione di rischio d'impresa, con l'impiego di proprio personale specializzato ed adeguatamente formato e di propri impianti secondo tutto quanto necessario alla corretta e puntuale esecuzione della Fornitura e senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti dell'O.M.C.M. S.r.l.

4.3.
L'acquisto e la gestione dei materiali e dei prodotti di consumo necessari all'esecuzione delle opere/servizi a regola d'arte saranno ad esclusivo carico Fornitore, salvo diversi accordi.

4.4.
Con l'accettazione dell'ordine, il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:

4.4.1. che l'Opera/Servizio sarà realizzata a regola d'arte e con la miglior diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;

4.4.2. di aver accuratamente valutato ed accettato:

- (i) le specifiche caratteristiche qualitative, tecniche e di affidabilità dell'Opera/Servizio da realizzare richieste dall'O.M.C.M. s.r.l.;
- (ii) e la propria capacità di eseguire l'Opera/Servizio nel pieno rispetto del Contratto;

4.4.3. di disporre:

- (i) di personale adeguato per numero, esperienza e conoscenze tecniche;

- (ii) di attrezzature/apparecchiature conformi ai requisiti previsti dalle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente, dotate delle caratteristiche tecniche adeguate alle specificità dell'Attività da eseguire ed ai luoghi di lavoro dove dovranno essere utilizzate;
- (iii) di tutte le risorse, incluse quelle finanziarie, che sono necessarie per lo svolgimento dell'Opera/Servizio;
- 4.4.4. di essere a conoscenza di tutte le informazioni tecniche di cui al Contratto o e di sicurezza, necessarie per la realizzazione dell'Opera/Servizio e di impegnarsi a compiere l'Opera/Servizio nel rispetto delle stesse e delle Norme di Legge;
- 4.4.5. di assicurare al proprio personale dipendente una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle eventuali norme contrattuali a carattere collettivo nazionale. In particolare, il Fornitore per la realizzazione della Opera/Servizio si impegna a:
- (i) avvalersi esclusivamente di personale regolarmente assunto secondo le Norme di Legge con il divieto di far ricorso, anche su base temporanea, all'utilizzo di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi di Pubblica Sicurezza, Ispettorato del Lavoro e Comunali e relativi nulla osta eventualmente richiesti dalle Norme di Legge;
- (ii) assolvere a tutte le formalità relative alla contribuzione sociale ed assicurativa per tutto il personale proprio ed eventualmente di propri terzi ausiliari, secondo quanto previsto dalle Norme di Legge;
- 4.4.6. di garantire all' O.M.C.M. s.r.l. che tutti gli oneri legali, economici e assicurativi, previdenziali, contrattuali e di qualsiasi altro genere, derivanti dal rapporto di lavoro con il proprio personale ed i propri terzi ausiliari, sono e rimarranno a proprio integrale ed esclusivo carico. In particolare il Fornitore, in caso di qualsivoglia azione, giudiziale e non, richiesta, pretesa avanzata nei confronti dell'O.M.C.M. s.r.l. dal proprio personale dipendente e da propri terzi ausiliari, da Enti Previdenziali o da Pubbliche Autorità dell'Amministrazione Finanziaria, si impegna anche dopo la scadenza del Contratto e per il termine di 10 anni, previo preavviso scritto di almeno 15 giorni da parte dell'O.M.C.M. s.r.l., a:
- (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità contestata;
- (ii) fornire all' O.M.C.M. s.r.l. qualsiasi informazione e documentazione necessaria;
- (iii) mantenere la O.M.C.M. s.r.l. manlevata ed indenne da qualsivoglia rivendicazione e/o azione avanzata dai soggetti suindicati in relazione alle attività di cui alla Fornitura;
- (iv) e rimborsare all' O.M.C.M. s.r.l. qualsiasi onere e spesa sostenuta in conseguenza delle suddette azioni, autorizzando fin da ora la O.M.C.M. s.r.l. stessa a trattenere l'ammontare degli oneri e delle spese sostenute, dalle somme dovute a Fornitore;
- 4.4.7. di fornire in forma scritta ogni 3 (tre) mesi e comunque in ogni momento e su semplice richiesta dell'O.M.C.M. s.r.l., qualsiasi notizia ed informazione necessaria alla conoscenza della situazione contrattuale retributiva, contributiva e della posizione assicurativa obbligatoria (di seguito la "Documentazione Contrattuale Obbligatoria") dei propri dipendenti e dei propri terzi ausiliari (quale in via non esaustiva il Documento Unico di Regolarità Contributiva: "DURC").
- 4.4.8. Ai sensi del successivo articolo 12, O.M.C.M. s.r.l. si riserva il diritto di sospendere, allo scadere delle singole scadenze, il pagamento del corrispettivo, qualora la Documentazione Contrattuale Obbligatoria non venga esibita o non risulti idonea. Fatti salvi gli obblighi del Fornitore di cui all'articolo 4.4.7, qualora all'esito di tale verifica venisse accertata un'irregolarità

retributiva e/o contributiva e/o assicurativa dei suoi dipendenti o dei terzi ausiliari, il Fornitore si impegna a:

- (i) intervenire prontamente per porre rimedio alla eventuale inadempienza o irregolarità riscontrata;
- (ii) ed a tenere manlevato ed indenne l'O.M.C.M. s.r.l. da qualsivoglia costo o spesa sostenuti in relazione a tale verifica;

4.5.

Nel corso dello svolgimento del Contratto, il Fornitore, qualora gli venga richiesto, si obbliga a trasmettere all' O.M.C.M. s.r.l. i bilanci approvati e, ove disponibili, i bilanci certificati.

4.6.

Nella esecuzione delle Attività regolate dalle presenti Condizioni Generali e dall'Ordine, il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai suoi dipendenti, terzi ausiliari e dagli eventuali sub-appaltatori, tutte le Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente e, dietro semplice richiesta da parte dell'O.M.C.M. s.r.l., il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la documentazione atta a provarne il rispetto.

4.7.

Nella realizzazione dell'Opera/Servizio, il Fornitore sarà l'unico responsabile di eventuali danni o lesioni subiti da suoi dipendenti, lavoratori, consulenti o terzi.

4.8.

Il Fornitore durante l'esecuzione del Contratto si impegna, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, a provvedere in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla realizzazione dell'Opera/Servizio, allo smaltimento degli stessi, nel rispetto delle Norme di Legge a Tutela della Sicurezza e dell'Ambiente.

4.9.

Un eventuale comportamento difforme del Fornitore rispetto a quanto qui sopra dichiarato e garantito ed agli impegni assunti: (i) non esimerà in alcun modo il Fornitore da qualsivoglia responsabilità qui prevista; e (ii) comporterà l'obbligo del Fornitore di tenere l'O.M.C.M. s.r.l. manlevata ed indenne da tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto da parte del Fornitore di quanto qui sopra dichiarato e garantito.

4.10.

Il Fornitore riconosce e prende atto che il rispetto di quanto previsto nel presente Articolo 4 costituisce condizione essenziale per l'O.M.C.M. s.r.l. per concludere il Contratto e che in conseguenza di qualsivoglia inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Articolo 4, la O.M.C.M. s.r.l. potrà subire dei danni. L'O.M.C.M. s.r.l. pertanto si riserva di verificare in ogni momento il corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore in questo Articolo 4, e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti, l'O.M.C.M. s.r.l. potrà risolvere il l'Ordine di Fornitura ai sensi dell'Articolo 10, qualora a seguito di tale verifica riscontri da parte del Fornitore un inadempimento alle obbligazioni qui assunte.

5. CONSEGNA

5.1.

La consegna di quanto ordinato, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a O.M.C.M. s.r.l., ha luogo l'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti destinati.

- 5.2.
La conservazione, la marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto della merce ordinata devono avvenire in conformità alle istruzioni di O.M.C.M. s.r.l.
La Merce dovrà essere consegnata negli imballaggi stabiliti di comune accordo che non potranno essere modificati se non con l'autorizzazione di O.M.C.M. s.r.l.
Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenza di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopradette istruzioni.
- 5.3.
I termini e i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate, salvo diversi accordi scritti.
In caso di ritardi di consegna, o di mancata consegna, o di rifiuto di consegna (in quest'ultima ipotesi è richiesto un preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi), non dovuti a circostanze di forza maggiore, O.M.C.M. s.r.l. avrà, a sua scelta e fermo restando il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti, una o più delle seguenti facoltà:
- 5.3.1. di pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte;
 - 5.3.2. di mantenere fermo l'ordine addebitando al Fornitore i costi fissi conseguenti, i costi della mano d'opera inutilizzata e/o della mano d'opera supplementare necessaria per il recupero, salvo i maggiori danni ove la mancata o ritardata consegna sia tale da pregiudicare la possibilità di rispettare gli impegni di O.M.C.M. s.r.l.
 - 5.3.3. di procurare altrove ed in qualunque momento quanto ordinato (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'Art.1516 c.c.) a spese e rischio del Fornitore, previa comunicazione scritta allo stesso. In tal caso il Fornitore dovrà comunque garantire la fornitura sino a che O.M.C.M. s.r.l. non avrà stipulato contratto con altro fornitore nonché farsi carico di tutte le spese conseguenti;
 - 5.3.4. risolvere, con effetto immediato, l'ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'Art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al Fornitore, senza seguire la procedura prevista dall'art.8.
 - 5.3.5. percepire una penale corrispondente al cinque (5) % del valore totale della fornitura assegnata di cui all'ordine per ogni sette giorni e/o frazione degli stessi, di ritardo, fino alla concorrenza massima del venti (20) % del valore totale della fornitura assegnata per lo specifico ordine.
- 5.4.
Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, intendendosi per tale quanto previsto all' art.6, i termini di consegna si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le parti in relazione all'impedimento e ciò a condizione che il Fornitore abbia informato tempestivamente O.M.C.M. s.r.l. dell'insorgere della circostanza di Forza Maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. Qualora la circostanza di Forza Maggiore determini un ritardo nella consegna inconciliabile con le esigenze di O.M.C.M. s.r.l. Quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.
- 5.5.

La responsabilità di O.M.C.M. s.r.l. è esclusa nel caso in cui la mancata consegna presso gli stabilimenti della stessa sia dovuta a Forza Maggiore, inclusi scioperi, incendi, picchettaggio o altre circostanze al di fuori dal suo controllo.

5.6.
O.M.C.M. s.r.l. si riserva la facoltà di rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di stoccaggio.

Il pagamento di forniture pervenute in anticipo sarà autorizzato solo se le stesse saranno state accettate da O.M.C.M. s.r.l. e, comunque, avverrà in accordo con i programmi di consegna concordati.

5.7.
O.M.C.M. s.r.l. è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati.
L'eventuale accettazione da parte di O.M.C.M. s.r.l. di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente attraverso deroghe scritte convenute con l'ufficio acquisti o con il direttore di stabilimento della O.M.C.M. s.r.l.

Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata da O.M.C.M. s.r.l. sarà restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.

6. FORZA MAGGIORE

Per forza maggiore si intende qualsiasi evento che risulti al di fuori di ogni possibilità di controllo delle parti e che sia non prevedibile dalle parti alla data di firma dell'Ordine, intendendosi per tale qualsiasi evento comunque occorso che coinvolga a qualunque titolo una delle parti e che includa, tra le altre, (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale, o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

È precisato che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei Sub Fornitori.

7. QUALITÀ DELLE FORNITURE - ACCETTAZIONE

7.1.
Il Fornitore si impegna a rispettare esattamente e puntualmente, ad ogni invio, le istruzioni specificate da OMCM s.r.l., nonché tutto quanto previsto dall'Accordo Qualità Fornitore (AQF), se richiamato nell'ordine di acquisto.

La semplice consegna dei Beni ordinati non significa loro accettazione, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo O.M.C.M. s.r.l., delle loro effettive condizioni (qualità e quantità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione in accompagnamento secondo quanto richiesto all'art. 15 del presente documento.

7.2.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare e fare effettuare tutte le prove e/o i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità della Fornitura all'impiego previsto nonché la sua conformità alle prescrizioni legali italiane ed estere. I risultati dei predetti controlli e prove non vincoleranno O.M.C.M. s.r.l che si riserva di dare il benestare di fornitura alla Merce a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui la Fornitura sia costituita da particolari per produzione a specifica, il Fornitore è autorizzato ad iniziare la produzione solo dopo aver ricevuto il benestare della attrezzatura, od avere ricevuto deroga da O.M.C.M. S.r.l.

7.3.

Qualora la Fornitura fosse respinta per non conformità con i requisiti e le specifiche di O.M.C.M. s.r.l., il Fornitore si impegna e si obbliga a proprie spese al ripristino della conformità della Fornitura.

Il Fornitore è altresì tenuto a risarcire eventuali danni alla O.M.C.M. s.r.l derivanti dalla mancata conformità della fornitura, anche in termini di ritardi nei confronti dei clienti di O.M.C.M. s.r.l.

In particolare, in presenza di forniture non accettate a causa di non conformità, O.M.C.M. s.r.l. avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;
- addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di O.M.C.M. s.r.l o del proprio Cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso;
- chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di risolvere i difetti, ottenere la risoluzione dei difetti tramite terzi a rischio e spese del fornitore;
- rifiutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione e senza dover pagare alcunchè.

In ogni caso O.M.C.M. s.r.l. si riserva di concordare un addebito con il Fornitore sulla base della tabella contenuta nell' "Accordo Qualità Fornitori" (AQF) nel caso in cui sia richiamato nell'ordine di acquisto.

In caso di materiale fornito da O.M.C.M. s.r.l in conto lavoro, nessun compenso verrà riconosciuto al Fornitore per le lavorazioni eseguite sui prodotti che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiale non denunciati nel termine di otto giorni lavorativi dal ricevimento, purché non occulti.

7.4.

Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i Beni oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche di O.M.C.M. s.r.l (disegni, norme, capitolati, tabelle, campioni omologati e/o depositati, ecc.).

7.5.

Fermi restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai precedenti punti, il Fornitore si obbliga a consentire l'accesso al personale delegato da O.M.C.M. s.r.l (o eventualmente dei suoi clienti) ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati.

7.6.

Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore se non a seguito di autorizzazione scritta di O.M.C.M. s.r.l. Il Fornitore è tenuto a segnalare a O.M.C.M. s.r.l. le innovazioni tecniche e tecnologiche che siano suscettibili di migliorare la qualità e/o le caratteristiche di quanto ordinato.

8. MODIFICHE DELLA FORNITURA

8.1. Il Fornitore si obbliga, ove ne sia richiesto da O.M.C.M. s.r.l. a prontamente modificare le caratteristiche di quanto ordinato. Tali modifiche non comporteranno alcuna variazione dei prezzi e delle altre condizioni di fornitura, a meno che le Parti non si accordino per scritto in tal senso.

8.2. O.M.C.M. s.r.l. ha diritto di recedere dall'ordine in qualsiasi momento previa comunicazione scritta con un preavviso di 15 (quindici) giorni. In questo caso, O.M.C.M. s.r.l. terrà a proprio carico, salvo diversi accordi, i costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima del recesso, e non più recuperabili dallo stesso.

8.3. Nel caso in cui il presente ordine si riferisca ad un servizio "Trasporto", sia che il Fornitore utilizzi mezzi propri sia che nell'espletamento di tale servizio il Fornitore agisca quale spedizioniere ed in tale qualità stipuli, in nome e per conto del mandante O.M.C.M. s.r.l. contratti di trasporto con vettori terzi, il Fornitore sarà responsabile per i danni sofferti da O.M.C.M. s.r.l. a seguito dell'inadempimento degli obblighi sopra descritti. Se la Merce trasportata dovesse essere persa, danneggiata o distrutta in tutto o in parte, per cause imputabili al Fornitore, lo stesso dovrà rimborsare a O.M.C.M. s.r.l. l'importo delle fatture della Fornitura persa, danneggiata o distrutta insieme ai costi di trasporto relativi.

9. RESPONSABILITA', GARANZIA, PRODUCT LIABILITY. ASSICURAZIONE.

9.1. Il Fornitore si obbliga a manlevare ed a tenere indenne O.M.C.M. s.r.l. da qualsiasi pretesa risarcitoria da parte di terzi per danni causati da vizi e/o difetti del Prodotto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente applicabile.

9.2. Il Fornitore e si impegna altresì a stipulare, a propria cura e spese, tutte le assicurazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa. Il Fornitore si impegna, inoltre, a sottoscrivere e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto: un'assicurazione sulla responsabilità civile dell'azienda con l'estensione per quella del prodotto e una generale, a copertura del rischio di sottrazione o danneggiamento dei Prodotti a qualsiasi causa dovuti, per i danni provocati da incendio per ogni anno assicurativo, per i danni derivanti da sottrazione di merci, nonché per il rischio relativo alle spese di richiamo merce o per danni ai prodotti per ogni sinistro riscontrato, che copra, considerando il valore della fornitura, una somma da determinarsi di volta in volta nelle condizioni particolari dell'ordine.

9.3. Le Polizze di cui sopra dovranno includere la validità della copertura assicurativa anche in caso di colpa grave del Fornitore e/o del personale del Fornitore e/o delle persone del cui operato il Fornitore deve rispondere a norma di legge.

9.4. O.M.C.M. s.r.l. avrà diritto a ricevere una copia delle assicurazioni di cui al precedente art. 9.2 entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione per accettazione del Fornitore dell'Ordine di fornitura. e avrà

diritto a ricevere, periodicamente, gli attestati della/e compagnia/e assicuratrice/i di versamento dei relativi premi.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

10.1.

Qualora, durante la validità del Contratto di Fornitura, la O.M.C.M. s.r.l. dovesse riscontrare la non rispondenza delle prestazioni del Fornitore a uno qualunque degli obblighi derivanti dallo stesso, O.M.C.M. s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere Contratto medesimo dando comunicazione scritta al Fornitore dell'avvenuto inadempimento. O.M.C.M. s.r.l. concederà comunque al Fornitore un termine ragionevole, comunque non inferiore a giorni 15 (quindici) (di seguito il "Termine"), per porvi rimedio.

10.2.

A tale scopo, durante il Termine, i rappresentanti delle Parti dovranno incontrarsi non appena possibile per concordare sulle modalità adatte per porre rimedio a tale inadempimento; in ogni caso l'impossibilità di raggiungere un accordo non farà venire meno né ridurrà in alcun modo l'obbligazione del Fornitore di porre rimedio a tale inadempimento.

10.3.

Nel caso in cui non fosse possibile per il Fornitore rimediare entro il Termine all'inadempimento verificatosi, allo scadere del Termine a O.M.C.M. s.r.l. avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 c.c. informando per iscritto il Fornitore e la data di tale comunicazione scritta sarà considerata quale data di risoluzione.

11. RECESSO

11.1.

O.M.C.M. s.r.l. avrà facoltà di recedere, previo preavviso (di seguito "Termine di Preavviso") di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione tramite raccomandata o PEC, dal Contratto qualora:

- una società terza acquisisca il controllo del Fornitore, restando fin da ora inteso che il Fornitore si obbliga a notificare tale evento alla O.M.C.M. s.r.l. con lettera raccomandata a/r.o. PEC, che dovrà pervenire a destinazione con almeno 30 gg di preavviso;
- Il Fornitore dovesse essere assoggettato ad una procedura concorsuale di qualsiasi natura.
- Il recesso avrà efficacia decorso il Termine di Preavviso.

12. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE/RECESSO

12.1.

La risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 10, 11, non pregiudicherà i diritti pregressi che il O.M.C.M. s.r.l. possa vantare nei confronti Fornitore o il Fornitore nei confronti di O.M.C.M. s.r.l. Le condizioni che implicitamente o espressamente producano effetti dopo la risoluzione, continueranno a produrli nonostante la risoluzione stessa.

12.2.

In caso di cessazione del Contratto a qualsivoglia titolo, inclusi in via esemplificativa e non esaustiva la scadenza del suo termine finale, la risoluzione ed il recesso il Fornitore si impegna a consegnare (secondo le modalità pattuite tra le Parti) alla O.M.C.M. s.r.l. i beni di proprietà di quest'ultima (ivi compresi Disegni ed Altri Documenti Tecnici e Attrezzature di cui all'art.2) a qualsiasi titolo presso il

Fornitore. Resta inteso che il Fornitore terrà indenne alla O.M.C.M. s.r.l da qualsiasi danno cagionato ai Beni di Proprietà della O.M.C.M. s.r.l, salvo il normale stato di usura degli stessi.

13. PREZZI D'ORDINE

I prezzi indicati sull'ordine sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificamente pattuito per iscritto.

I prezzi vengono definiti e/o rivisti ad inizio anno e vengono condivisi tra le parti mediante un listino che viene accettato da entrambe le parti.

Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive necessarie dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per O.M.C.M. s.r.l. solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

In nessun caso il Fornitore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della Fornitura intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.

14. FATTURE, RIMESSI DI CONSEGNA

La O.M.C.M. s.r.l. richiede l'emissione delle fatture in formato elettronico.

Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini, dovrà riportare:

1. il numero dell'Ordine ed il numero dei rimesse relativi;
2. l'elencazione dei prodotti consegnati;
3. appoggio bancario completo delle coordinate se i pagamenti vengono effettuati mediante bonifico.

Le forniture dovranno essere accompagnate sempre da rimesse contenenti le seguenti indicazioni:

- nome del Fornitore,
- matricola/disegno del prodotto,
- denominazione,
- data di spedizione,
- numero di Ordine,
- quantitativo per ogni consegna,
- numero dei colli consegnati
- ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell' Ordine d'acquisto e/o Ddt di O.M.C.M. s.r.l.

Nel caso in cui la merce non venga spedita in O.M.C.M. s.r.l., la bolla di accompagnamento del materiale dovrà essere inviata all'indirizzo indicato sull'ordine.

Non verranno accettate fatture senza dettagli e presentate "a corpo".

15. PAGAMENTI

O.M.C.M. s.r.l. procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione.

Per quanto concerne le attrezzature è altresì necessario il benessere dell'ente Qualità O.M.C.M. s.r.l di conformità ai campioni consegnati dal Fornitore, corredati di relativa documentazione.

16. MODELLO 231/01, CODICE ETICO E POLITICA O.M.C.M. S.R.L.**16.1.**

Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, ai fini degli adempimenti derivanti dagli accordi contrattuali, si impegna ad operare:

- in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo indicato;
- in conformità al Codice Etico della O.M.C.M. s.r.l. visionabile e scaricabile nella sezione dedicata del sito web www.omcm.it;
- tenendo conto della politica per la qualità e sicurezza della O.M.C.M. s.r.l. in vigore e visualizzabile richiedendo il documento tramite e-mail all'indirizzo info@omcm.it.

16.2.

Il Fornitore dichiara altresì:

- di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo citato;
- di essere consapevole che il Decreto Legislativo n. 231/2001, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.); e si obbliga a rispettare le disposizioni del citato Decreto Legislativo.

L'adozione, da parte del Fornitore o/e dei suoi dipendenti/collaboratori di comportamenti in violazione delle predette disposizioni e, comunque, non improntati ai principi di trasparenza, correttezza e probità, comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e darà diritto a O.M.C.M. s.r.l. di risolvere il Contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto della stessa di chiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di O.M.C.M. s.r.l.

17. SEGNI DISTINTIVI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE**17.1.**

Il Fornitore non potrà in alcun modo utilizzare i segni distintivi della O.M.C.M. s.r.l. (o comunque attualmente utilizzati dalla medesima in virtù di accordi di licenza o similari). Nel caso in cui questo fosse strettamente necessario, il O.M.C.M. s.r.l. potrà concedere la possibilità al fornitore di utilizzare i segni distintivi, solo ed esclusivamente mediante autorizzazione per iscritto.

17.2.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad informare prontamente O.M.C.M. s.r.l. di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima di cui all'art.2 e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.

18. RISERVATEZZA**18.1.**

Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui viene in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali per O.M.C.M. s.r.l.

18.2.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'ordine di fornitura.

18.3.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In seguito alla ricezione dell'ordine d'acquisto contenente il riferimento al presente documento, le parti verranno a contatto con dati personali che dovranno essere trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle indicazioni fornite dal titolare del trattamento O.M.C.M. s.r.l.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato dalla, nonché interpretato in base alla Legge Italiana.

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino (TO) - Italia

Orbassano (TO), li _____

Per accettazione Timbro e firma fornitore

Per accettazione Timbro e firma O.m.c.m. srl

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e condizioni ivi previste, le quali risultano da esso analiticamente conosciute, in quanto singolarmente lette prima della sottoscrizione e, in particolare, 0 (Generalità); 2 (Disegni ed altri Documenti Tecnici e Attrezzature Specifiche); 3 (Materiale destinato alla lavorazione); 4 (Regolamentazione delle Attività in Appalto); 5 (Consegna); 6 (Forza Maggiore); 7 (Qualità Delle Forniture); 8 (Modifiche Della Fornitura); 9 (Responsabilità, Garanzia, Product Liability, Assicurazione); 10 (Risoluzione del Contratto per Inadempimento); 11 (Recesso); 12 (Conseguenze della Risoluzione/Recesso); 14 (Prezzi d'ordine); 15 (Pagamenti); 20 (Legge Applicabile- Foro Competente).

Orbassano (TO), li _____

Per accettazione Timbro e firma fornitore

Per accettazione Timbro e firma O.m.c.m. srl